

**CAMB/2021/6 del 22 marzo 2021**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso Comune di Castel di Casio. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Francesca Lucchi

CAMB/2021/6

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 22 del mese di marzo alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2021/0003016 del 18/3/2021.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso Comune di Caste di Casio. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.**

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

**premesse** che è stato acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso:

- con nota di protocollo PG.AT/2021/0001176 del 9 febbraio 2021, il ricorso dinanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, promosso dal Comune di Castel di Casio, contro il Co.Se.A. – Consorzio Servizi Ambientali e Atersir, e nei confronti del Comune di Gaggio Montano, per l'annullamento della delibera del Co.Se.A. del 23/12/2020 n. 8 avente ad oggetto: “*Proroga convenzione con il Comune di Gaggio Montano per la corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 9 dello statuto consortile*”, in particolare nella parte in cui per l'anno 2021 non ha riconosciuto alcuna indennità al Comune di Castel di Casio per il disagio ambientale dovuto dallo smaltimento, nella discarica c.d. Cà dei Ladri, dei c.d. rifiuti urbani speciali e dei rifiuti urbani provenienti da territori extra emiliani. Il Comune ricorrente, inoltre, impugna ogni altro atto connesso, presupposto e/o

conseguente, con particolare riferimento alle delibere del Consiglio d'Ambito di ATERSIR del 13 novembre 2013 n. 24 "*Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135*", 26 marzo 2014 n. 8 "*Modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 - riconoscimento oneri disagio ambientale*", 13 luglio 2015 n. 31 "*Determinazione in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta regionale n. 467/2015*", 29 giugno 2020 n. 26 "*Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 31 del 13 luglio 2015 (determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 467/2015)*", nonché ogni altra delibera di ATERSIR nella parte, se e come interpretate da COSEA, in cui le stesse hanno declinato (o hanno disposto) la propria competenza ad attribuire gli oneri da disagio ambientale per i rifiuti urbani provenienti da territorio extra Regione Emilia Romagna;

**dato atto che:**

- con il ricorso citato, il ricorrente mira a vedersi riconosciuto il diritto all'indennità per il disagio ambientale, per l'anno 2021, dovuto allo smaltimento nella discarica di Cà dei Ladri, dei c.d. rifiuti speciali e dei c.d. rifiuti urbani provenienti da territori extra regione Emilia Romagna. Il ricorso coinvolge l'Agenzia nella parte in cui la delibera G.R. Emilia Romagna n. 135 dell'11/2/2013 ha demandato alla stessa la quantificazione e la definizione dell'indennizzo dei rifiuti, ivi compreso quello relativo al c.d. "disagio ambientale", ossia subito dai Comuni nel cui territorio era insediata la discarica o la cui vicinanza ad essa era tale da subire il medesimo nocumento;
- con atto del Consiglio d'Ambito del 13 novembre 2013 n. 24 (nonché 8/2014, 31/2015, 26/2020) avente ad oggetto "*Servizio di Gestione Rifiuti: applicazione della deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 - riconoscimento oneri disagio ambientale*", l'Agenzia ha stabilito di attribuire tali indennità a favore dei Comuni nel cui territorio ha sede l'impianto di smaltimento ed ai Comuni che rientrano ad una distanza di 2 Km dal perimetro dell'impianto, per le discariche, e di 4 Km dal camino dell'impianto per i termovalorizzatori, in base ad un criterio proporzionale calcolato sull'incidenza dei territori comunali nell'area di influenza dell'impianto medesimo; l'Agenzia ha provveduto poi a definire le percentuali spettanti ai singoli Comuni;
- sulla base delle percentuali elaborate dall'Agenzia, Cosea, in base all'art. 9 dello Statuto, ha provveduto a riconoscere un corrispettivo ai Comuni sul cui territorio sono o saranno insediate discariche o impianti tecnologici connessi al trattamento dei rifiuti ed al loro smaltimento;
- ATERSIR ha riconosciuto il disagio ambientale subito dal Comune di Castel di Casio e ha quantificato l'indennità nella misura del 34,90% del relativo corrispettivo, mentre la delibera di Cosea impugnata ha stabilito che, per i rifiuti speciali e urbani extraterritoriali, nulla è dovuto.

**ritenuto** che la questione riguardi più propriamente il Comune ricorrente e il Consorzio COSEA, essendo l'Agenzia competente esclusivamente al riconoscimento delle percentuali relative ai soli rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale ottimale, non sussistono in tal caso ragioni sufficienti per costituirsi e difendersi nel giudizio promosso dal Comune di Castel di Casio, riferito ad indennizzi relativi a rifiuti speciali o urbani prodotti al di fuori dell'ambito territoriale ottimale.

**ritenuto**, inoltre, opportuno dare mandato alla struttura tecnica di manifestare al T.A.R. per l'Emilia Romagna la disponibilità dell'Agenzia a fornire chiarimenti sulle questioni oggetto del giudizio in esame;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**a voti unanimi e palesi,**

### **DELIBERA**

1. di non costituire l'Agenzia nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di dare mandato alla struttura tecnica di manifestare al T.A.R. per l'Emilia Romagna la disponibilità dell'Agenzia a fornire chiarimenti sulle questioni oggetto del giudizio in esame;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 6 del 22 marzo 2021

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso Comune di Caste di Casio. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
Dott. Paolo Carini

Bologna, 22 marzo 2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 24 marzo 2021

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna